

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "NUOVA OFFICINA"
CODICE FISCALE: 94032090659 - COSTITUITA IL 21/09/2001
PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO
AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

Esenzione da imposta di bollo e registro ai sensi art. 82 D.Lgs 117/2017 e D.Lgs 105/18

Il giorno 19 del mese di GENNAIO anno 2020, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale di Via Foce, 26 84087 Sarno SA, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

1) Modifica Statuto

Alle ore 11, **il Presidente dell'associazione Scavone Alfredo** dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea.

Viene nominato **segretario il sig. Giudice Giovanni Battista**.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza in assemblea di n. 10 soci su un totale di **19** aventi diritto, dichiara l'Assemblea validamente costituita e procede con la discussione secondo l'O.d.g. riportato.

Il Presidente e il Direttivo, ritenendo opportuno avere un numero maggiore di soci disponibili per i numerosi progetti che l'Associazione organizza ogni anno e, per la continuità degli stessi,
propongono all'assemblea

- 1) di portare il numero del Consiglio Direttivo da **5 attuali a 7 (includendovi i soci Bello Antonio e Squitieri Antonio, con le funzioni di segretario)**;
- 2) di aumentare da 3 a 5 anni il mandato del Consiglio Direttivo;
- 3) di portare da 3 a 5 anni la carica del Presidente che può essere confermato, fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi;
- 4) di nominare, per meriti speciali, un Presidente onorario.

Dopo un breve dibattito, **l'Assemblea**

Approva

con voto unanime dei presenti, le modifiche proposte, che vengono allegate al Verbale a formarne parte integrante.

Pertanto, il nuovo Consiglio Direttivo è così composto:

- 1) Scavone Alfredo Presidente
- 2) Giudice Giovanni Battista vice presidente e tesoriere
- 3) Adiletta Rosanna
- 4) Ruocco Enrico
- 5) Cioffi Aniello
- 6) Bello Antonio
- 7) Squitieri Antonio - segretario

Il Presidente, provvederà alla registrazione del Verbale, entro i previsti 30 giorni, presso la competente Agenzia delle Entrate di Pagani (SA).

Alle ore **12,30**, non essendovi altri punti sui quali discutere e deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea dei soci del 19 / 01 / 2020

Pres. SCAVONE ALFREDO	<i>Alfredo Scavone</i>
V. Pres. GIUDICE GIOVANNI BATTISTA	<i>Giovanni Giudice</i>
RUOCCO ENRICO	<i>Enrico Ruocco</i>
SALERNO VINCENZO	<i>Vincenzo Salerno</i>
LOCATELLI ETIORE	<i>Ettore Locatelli</i>
CIOFFI AMIELLO	<i>Amiello Cioffi</i>
BELLO ANTONIO	<i>Antonio Bello</i>
ROBUSTELLI NICOLA	<i>Nicola Robustelli</i>
ESPOSITO MICHELE	<i>Michele Esposito</i>
ANILETTA ROSANNA	<i>Rosanna Aniletti</i>



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "Nuova Officina"

Art. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo settore", è costituita, con sede legale in Sarno (SA), l'associazione di volontariato ed Ente del Terzo Settore (ETS) che assume la denominazione **"Nuova Officina" Via Foce Sarno SA**, che sarà integrata con l'acronimo "ODV-ETS" a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) introdotto con il D. Lgs. 117/2017. La locuzione "ODV-ETS" non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico prima dell'iscrizione nel RUNTS.

L'acronimo "ONLUS" sarà sostituito con "ODV-ETS" solo quando l'Associazione risulterà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non ancora istituito.

2. Il trasferimento della sede legale, se avviene all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli uffici competenti. La sede legale potrà essere trasferita con delibera dell'Assemblea con la maggioranza dei soci presenti. Con deliberazione del Consiglio Direttivo l'Associazione può istituire altre sedi operative in tutto il territorio nazionale.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

(Statuto e regolamento)

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Lo statuto vincola i soci dell'Associazione alla sua osservanza. Esso costituisce la regola fondamentale di condotta dell'attività dell'Associazione stessa. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 3

(Modificazione dello statuto)

1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi sociali o dalla maggioranza dei soci.

2. Il presente statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea, alla quale partecipano almeno i tre quarti degli associati e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Art. 4

(Finalità e attività)

1. L'Associazione **non ha fini di lucro ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.** Essa è indipendente da governi, partiti politici, chiese, confessioni religiose, organizzazioni, enti e gruppi di qualsiasi genere e svolge la propria attività prescindendo da ogni tendenza a loro propria.

2. L'Associazione si atterrà ai seguenti principi: democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle

spese anticipate dal socio in nome e per conto della Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale le **attività di interesse generale** previste dall'art. 5, comma 1, lettere i), n), v), w), del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

In modo particolare, l'Associazione si propone di:

- **Incidere sulle cause che generano sfruttamento e ingiustizia attraverso la rivalutazione del valore fondamentale della solidarietà, intesa non come puro e semplice aiuto generico, ma come sostegno diretto a superare condizioni particolari di indigenza e come apprezzamento dei valori propri di popoli, di razza, nazionalità, cultura religiosa e situazione sociale differente;**

- **Promuovere la cooperazione internazionale e la solidarietà fra i popoli;**

- **Educare alla pace e alla non violenza;**

- **Promuovere progetti di conoscenza, incontro, confronto e scambio interculturale;**

- **Promuovere il volontariato;**

- **Promuovere e tutelare i diritti umani e civili.**

Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione realizza, a titolo esemplificativo non esaustivo, i seguenti interventi:

a) Finanziamento e promozione di microprogetti di sviluppo nei paesi poveri;

b) Raccolta, produzione e divulgazione di materiale informativo (giornali, libri, pubblicazioni in genere, audiovisivi, ecc.) concernente le tematiche attinenti agli scopi dell'associazione;

c) Organizzazione di eventi, mostre, convegni, presentazioni, dibattiti, spettacoli e iniziative di vario genere, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le sue seguenti temi: solidarietà, pace, intercultura, sviluppo sostenibile, cooperazione, commercio equo e solidale.

d) Realizzazione di percorsi didattico - formativi nelle scuole di ogni ordine e grado per educare i giovani all'Intercultura, alla Pace e allo Sviluppo Sostenibile.

e) Partecipazione a campagne per una maggiore consapevolezza e difesa dei diritti umani.

L'Associazione, inoltre, può esercitare le seguenti **attività diverse**, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;

- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale (ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017).

4. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 117/2017).

6. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i volontari attivi ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017.

7. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

8. L'Associazione potrà inoltre aderire ed integrarsi con altre organizzazioni perseguenti le stesse finalità per il raggiungimento dello scopo sociale e potrà usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché dai privati, da Enti Pubblici e dalle Comunità Europee.

Art. 5 (Soci e criteri di ammissione)

1. Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 117/2017 il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e le finalità e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

3. L'ammissione di un nuovo socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato utilizzando il modello predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea dei Soci, nel quale il richiedente dovrà dichiarare di condividere le finalità riportate dall'Art. 4 del presente Statuto e di impegnarsi a rispettare integralmente le norme statutarie e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. L'ammissione dei richiedenti sarà formalizzata col versamento della quota di adesione e con l'iscrizione dell'Associato nel libro dei soci. Il Consiglio Direttivo deve comunicare l'ammissione agli interessati entro 60 giorni dal ricevimento della domanda e provvedere al rilascio immediato della tessera sociale, purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La quota associativa non è rimborsabile ed è intrasmissibile.

L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Possono essere ammessi, quali associati, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che non siano più del 50 (cinquanta) per cento del totale degli associati.

4. Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti. Ciascun associato ha un voto.

5. I soci possono essere: a) fondatori; b) ordinari; c) sostenitori; d) onorari

a) I **soci fondatori** sono le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo e che partecipano continuativamente e attivamente alla vita dell'Associazione. Sono tenuti al versamento della quota annuale al pari dei soci ordinari.

b) I **soci ordinari** sono coloro che si impegnano volontariamente e spontaneamente per gli scopi dell'Associazione e hanno comunque gli stessi diritti ed obblighi dei soci fondatori. Si diventa socio effettivo dopo un periodo di 3 mesi di reciproca conoscenza. I soci ordinari sono tenuti, a pena di decadenza dalla qualità di socio, al versamento di una quota di iscrizione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

c) I **soci sostenitori** sono tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che partecipano agli scopi dell'Associazione mediante il versamento di un contributo volontario in denaro eccedente la quota associativa annuale o mediante un contributo lavorativo e/o professionale saltuario e temporaneo svolto a titolo gratuito. Essi non possono partecipare al voto assembleare, né rivestire cariche statutarie.

d) I **soci onorari** sono coloro che con la propria attività professionale o comunque la propria esperienza di vita abbiano contribuito ad elevare e valorizzare le attività e il nome

dell'Associazione. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo. Essi sono esentati dal pagamento della quota associativa, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

6. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7.

Art. 6 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati per le spese realmente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata;
- intervenire con diritto di voto nelle assemblee;
- prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i libri sociali e i verbali presso la sede dell'Associazione.

2. I soci hanno il dovere di:

- svolgere la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito e nei termini previsti;
- rispettare lo statuto e il regolamento interno e uniformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea e alle direttive del Consiglio Direttivo.

Art. 7 (Cessazione della qualifica di socio)

1. La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi;
- dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

2. L'Organo competente in merito alla sospensione o espulsione di un socio è il Consiglio Direttivo. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Art. 8 (Organi sociali)

1. Tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vice Presidente, Segretario, Tesoriere, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

2. Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

Art. 9 (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in caso di sua assenza dal vice Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
5. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

6. L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati per delega, sia in prima che in seconda convocazione, tranne nei casi che riguardano modifiche da apportare allo statuto, per le quali è indispensabile il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, e in caso di scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Hanno diritto di voto esclusivamente i soci in regola con il versamento della quota associativa.

7. L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata ed in particolare:

- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina l'ammontare della quota associativa annuale a carico dei soci;
- discute e approva i programmi dell'attività da svolgere;
- approva i rendiconti preventivi e consuntivi proposti dal Consiglio Direttivo;
- redige, modifica o revoca i regolamenti interni;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

8. L'Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulle richieste di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi compresa la variazione della sede legale, e sulle

materie attinenti l'attività associativa aventi carattere straordinario sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

9. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è custodito, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 10 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci a votazione segreta ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei componenti è determinato dall'Assemblea. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente e nomina il Segretario e il Tesoriere. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di 5 anni e può essere rieletto fino a un massimo di 3 mandati consecutivi; esso può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di sette giorni prima della adunanza. Il Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno due terzi dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

4. I membri del Direttivo che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

5. In caso di cessazione di uno o più membri il Consiglio provvede a sostituirli nominando i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti alle ultime elezioni del Consiglio Direttivo. Nell'eventuale mancanza di questi ultimi l'Assemblea, appositamente convocata d'urgenza dal Presidente del Consiglio Direttivo, provvederà ad eleggere i sostituti che rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per il raggiungimento delle finalità sociali che la legge o il presente statuto non riserva, in modo tassativo, all'Assemblea. Al Consiglio Direttivo spettano dunque tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli riservati all'Assemblea dei soci.

In particolare, tra gli altri compiti, spetta al Consiglio Direttivo:

- Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Stabilire le direttive per l'attuazione delle finalità statutarie;
- Controllare i contenuti dell'informazione rivolta all'esterno;
- Redigere il bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- Predisporre regolamenti e le successive modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- Provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei registri dei soci ed ogni altro registro e scrittura contabile che si rendessero opportuni, nonché alla conservazione di ogni documento utile;

- Ratificare e respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- Deliberare circa l'ammissione dei soci e circa le azioni disciplinari nei loro confronti;
- Deliberare in merito alle convenzioni con altri enti o soggetti;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- Assumere eventualmente del personale;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati

Art. 11

(Il Presidente e il vice Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza tra i presenti.
2. Il Presidente dura in carica 5 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 3 mandati consecutivi; esso può essere revocato con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
3. Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti legali di fronte ai terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano e tutelano gli interessi dell'Associazione.
4. Il Presidente fa rispettare le norme statutarie, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone l'ordinato svolgimento dei lavori.
5. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione, dove possa essere consultato dai soci.
6. In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva entro un termine non superiore a 30 giorni.
7. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Art. 12

(Il Segretario)

Il segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Art. 13

(Il Tesoriere)

Il tesoriere è custode del patrimonio dell'Associazione e l'amministra su mandato del Presidente e del segretario generale. Cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone da un punto di vista contabile il bilancio. Oltre al Presidente ha la firma sociale sia per operazioni di ordinaria che straordinaria amministrazione.

Art. 14

(Entrate e patrimonio sociale)

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - Quote associative e contributi degli aderenti;
 - Contributi pubblici e privati;
 - Donazioni o lasciti testamentari;
 - Rimborsi da convenzioni;
 - Rendite patrimoniali;
 - Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017);
 - Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

2. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 19 del presente statuto.

Art. 15

(Esercizi - Bilancio - Utili di gestione)

1. L'esercizio sociale dell'Associazione si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

2. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale almeno sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

3. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16

(Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha diritto di consultare i suddetti libri, custoditi presso la Sede Legale dell'Associazione. Il diritto dei soci deve essere esercitato in modo tale da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento della vita Associativa e deve esercitarsi mediante richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo con indicazione analitica dei documenti dei quali si richiede la presa visione e dei motivi della richiesta; il Presidente del Consiglio Direttivo comunica al richiedente entro 10 gg. dalla richiesta la modalità e la data nella quale è possibile effettuare l'accesso ai documenti richiesti.

Art. 17

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 18
(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 19
(Scioglimento)

L'eventuale scioglimento, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con le maggioranze qualificate indicate all'Art. 9 del presente Statuto.

Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra gli Associati, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 20
(Controversie)

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del **Foro di Nocera Inferiore**.

Art. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea dei soci del 19/01/2020

Il Presidente dell'Assemblea

[Signature]

Il Vice Presidente dell'Assemblea

[Signature]

Il Segretario dell'Assemblea

[Signature]

[Handwritten notes and signatures]
Richiedi Esce...
Visto...
Belli...
A...
R...
A...
A...